



PROVINCIA DI COMO

S2.08 SERVIZIO PERSONALE - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
S3.09 UFFICIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE N. 930 / 2021

OGGETTO:DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO POLIZZA ASSICURATIVA RC STRUMENTI A PILOTAGGIO REMOTO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO PROVINCIALE. SMARTCIG ZAE332EAAF.

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- la Provincia di Como - Servizio Antincendio Boschivo si è dotato di velivolo a Sistema di Pilotaggio Remoto "Drone";
- il velivolo (peso MTOM Kg. 1,1 – sistema di propulsione elettrico), sarà impiegato per monitorare durante gli interventi, soprattutto in zone impervie, l'andamento delle attività degli operatori ai fini della sicurezza degli stessi, per riprese video e fotografiche, rilevamento ottico/termico, rilievi fotogrammetrici, mappature del territorio, videosorveglianza/pattugliamento aree, ispezione e valutazione di infrastrutture, controllo tecnico di fabbricati con camera IR;
- per il medesimo deve essere stipulata una assicurazione obbligatoria;

Vista la richiesta del Servizio Antincendio Boschivo della Provincia di Como relativa all'attivazione della Polizza di Responsabilità Civile per Operatori Sapr, protocollo n. 23710 del 14.06.2021;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla stipula di una assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile Operatori SAPR;

per la determina a contrarre

RICHIAMATI

- l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- nelle procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico - professionali, ove richiesti.
- l'art. 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

e specificatamente:

- **il fine** polizza assicurativa Responsabilità Civile Operatori Sapr di durata annuale decorrenza 30/09/2021;
- **l'oggetto e le caratteristiche** come sopra evidenziato – si allega normativo standard della Compagnia previa deroga alle condizioni particolari successivamente riportate (come indicato nell' allegata relazione del Broker);
- **l'operatore economico** è individuato con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 – valore economico inferiore ad € 5.000,00, senza obbligo di ricorso al mercato elettronico;
- **criterio di aggiudicazione:** prezzo proposto in seguito a indagine di mercato del Broker assicurativo, che si allega;
- le principali **condizioni contrattuali di svolgimento del servizio** sono declinate nel contratto di assicurazione;
- **l'importo a base d'asta** non presente;

per le modalità di acquisto

VERIFICATO che Consip S.p.A. non ha attualmente convenzioni attive per l'acquisizione del servizio di che trattasi;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) che modifica l'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006, innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro;

DATO ATTO che l'importo del servizio richiesto è inferiore alla soglia di € 5.000,00 e che il Broker assicurativo incaricato, INSUBRIASS S.r.l., ha effettuato indagine di mercato per reperire le compagnie assicurative e le relative quotazioni di mercato disponibili all'offerta di polizza in argomento (vedi allegato);

per l'affidamento della fornitura

DATO ATTO CHE con comunicazione datata 20/09/2021 (allegata) INSUBRIASS S.r.l. ha informato di:

- aver contattato corrispondenti Lloyd's: Vittoria Assicurazioni, Groupama Assicurazioni e Itas Assicurazioni che hanno declinato l' invito a quotare il rischio;

- aver sottoposto i requisiti tecnici del fabbisogno assicurativo alle compagnie:

- Unipol Agenzia di Corsico
- Reale Mutua Agenzia di Como
- AXA/XL Insurance Company SE sede secondaria di Milano

al fine di recuperare le disponibilità e relative quotazioni;

- aver ricevuto le seguenti offerte

- Reale Mutua Agenzia di Como, Premio annuo finito € 350,00;
- Unipol Agenzia di Corsico, Premio annuo lordo € 320,00
- Axa/XL Insurance Company SE sede secondaria di Milano le opzioni sotto elencate:

Opzione 1	Premio annuo lordo €350,00 - Massimale €1.600.000,00 Franchigia €0,00
Opzione 2	Premio annuo lordo €299,00 - Massimale €1.600.000,00 Franchigia €350,00
Opzione 3	Premio annuo lordo €299,00 - Massimale €1.000.000,00 Franchigia €0,00
Opzione 4	Premio annuo lordo €249,00 - Massimale €1.000.000,00 Franchigia €350,00

Richiamata la relazione del Broker InsubriAss S.r.l. optando per il massimale di €1.000.000 si procede con l'affidamento a favore di AXA/XL Insurance Company SE premio annuo lordo € 299,00, franchigia €0,00, durata 12 mesi decorrenti dalle ore 24.00 del 30/09/2021;

VERIFICATA la regolarità contributiva della AXA/XL Insurance Company SE, sede legale Dublin (Irlanda), 8 St. Stephen's Green, Dublin 2 Irlanda – sede secondaria Corso Como, 17 – 20154 Milano (MI);

DATO ATTO che

- è stato acquisito lo Smart CIG n. **ZAE332EAAF**, da riportarsi su tutti gli atti connessi alla presente procedura, per €299,00;
- è stata effettuata la verifica della regolarità contributiva della società summenzionata, che si allega;
- ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D. Lgs. n. 50/2016, il contratto è stipulato, a pena di nullità e per gli affidamenti di importo non superiore a € 40.000,00 mediante invio e accettazione del contratto assicurativo;

Richiamate:

- la delibera n.15 del 30/03/2021 con cui il Consiglio Prov.le ha approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023;
- la delibera n.44 del 06/04/2021 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 e successive integrazioni;

DETERMINA

1. di assumere le premesse sopraesposte quale parte integrante e motivo determinante per l'adozione del presente provvedimento;
2. di affidare e conseguentemente stipulare con la XL Insurance Company SE, sede legale Dublin (Irlanda), 8 St. Stephen's Green, Dublin 2 Irlanda – sede secondaria Corso Como, 17 – 20154 Milano (MI); C.F./PIVA 12525420159, il contratto di polizza assicurativa Responsabilità Civile per Operatori Sapr nei termini e alle condizioni economiche di cui all'allegato normativo standard, previa deroga alle condizioni particolari sopra riportate, con decorrenza dalle ore 24.00 del 30/09/2021 per 12 mesi, premio annuo lordo pari a € 299,00, franchigia €0.00.
3. di impegnare l'importo di €299,00 sul bilancio 2021 con imputazione della spesa al capitolo 1851/26, cod. 1100401.
- 4.

Lì, 27/09/2021

IL RESPONSABILE
GALETTI DARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_27836945	Data richiesta	15/06/2021	Scadenza validità	13/10/2021
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	XL INSURANCE COMPANY SE
Codice fiscale	12525420159
Sede legale	VIA VISCONTI DI MODRONE, 15 20122 MILANO (MI)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE
DEI SISTEMI AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO**

La Società suindicata assicura, alle Condizioni Generali, Speciali e Particolari della presente polizza, i rischi della responsabilità civile ivi indicati, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che la Società

NOME SOCIETA'

Via Nome , n° civ.

10100 Città

Partita Iva: nnnnnnnnnnn

sia tenuta a pagare a terzi a titolo di risarcimento di danni, nella sua qualità di proprietario/esercente per i rischi descritti nelle Condizioni Speciali.

Il presente contratto è stipulato dalla Società *NOME SOCIETA'* per il periodo che va *dalle ore 00.00 del gg Mese 2014 alle ore 24.00 del gg Mese 2014*.

Il Contraente dichiara e la Società prende atto che il proprietario degli aeromobili assicurati con la presente polizza è la Società *NOME SOCIETA'*.

Polizza di assicurazione dei Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto

Contraente (Cod. Fisc./part. IVA).....
 Domiciliat ...in c.a.p.....
Assicurato(Cod. Fisc./part. IVA)
 Domiciliat ... in c.a.p.....
 Durata dell'assicurazione: dalle ore 24 del.....alle ore 24 del.....
 Il Contraente dichiara e la Società prende atto che il proprietario degli apparecchi SAPR assicurati è:

1) DATI DELL'AEROMOBILE A PILOTAGGIO REMOTO

Dati identificativi SAPR	MTOM Kg.	tipo/modello apparecchio	anno costruzione	Attività assicurate	Attività indoor (si/no)
				Operazioni non critiche	

2) INFORMAZIONI SUL PAYLOAD (ACCESSORI E CARICHI EXTRA SAPR)

Numero di serie	MTOM Kg.	Marca e modello	anno costruzione	Descrizione

3) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE

	valuta	MASSIMALE
RC Terzi	Euro	
Franchigia	Euro	500,00
Estensione ai Rischi Guerra: SIG NOQ		vedi Appendice di estensione per la Responsabilità Civile ai rischi guerra, terrorismo, dirottamento, sabotaggio

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Sinistri subiti negli ultimi 3 anni:

Dati identificativi SAPR	Data del sinistro	Descrizione dell'evento	Stima del danno	
			Valuta	

Polizze annullate negli ultimi 3 anni

causa dell'annullamento

Informazioni sui Piloti:				
Nome e Cognome	Data di Nascita	Ore di pilotaggio ai comandi		
		totali	Su SAPR assicurato	annue

Informazioni sull'Operatore:

Nome e Cognome / Ragione Sociale: _____

Codice Fiscale / Partita IVA: _____

Indirizzo: _____

Rinuncia al diritto di surrogazione	SI	NO
La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato, o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 C.C.		
Condizione Speciale 3) Assicurazione della Responsabilità Civile		

Limiti Territoriali (vedi Articolo 3 Condizioni Generali)

Italia inclusi territori della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano e Paesi dell'Europa Occidentale

INDICE

DEFINIZIONI

CONDIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione
- Art. 2 - Danni esclusi
- Art. 3 – Persone non considerate Terzi
- Art. 4 - Limiti territoriali
- Art. 5 - Pagamento del premio - Decorrenza della garanzia
- Art. 6 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. 7 – Trasformazione o aggravamento del rischio
- Art. 8 - Recesso dal contratto
- Art. 9 - Imposte e tasse
- Art. 10 - Legge regolatrice del contratto e giurisdizione

CONDIZIONE SPECIALE

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE

- Art. 1 - Descrizione del rischio
- Art. 2 - Assicurazione della responsabilità per danni cagionati a terzi
- Art. 3 - Danni esclusi
- Art. 4 - Mutamento della proprietà dell'apparecchio SAPR
- Art. 5 - Variazione dell'apparecchio SAPR indicato in Frontespizio
- Art. 6 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
- Art. 7 - Inosservanza degli obblighi dell'Assicurato
- Art. 8 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza
- Art. 9 - Certificato di assicurazione
- Art. 10 - Effetti verso i terzi danneggiati
- Art. 11 - Rivalsa verso l'Assicurato
- Art. 12 - Franchigie e deduzioni
- Art. 13 – Esclusione atti terroristici di cui all' "US Terrorism Risk Insurance Act 2002 (TRIA)"
- Art. 14 – Sanction and Embargo Clause
- Art. 15 – Conteggio del premio
- Art. 16 – Clausola Agente

DEFINIZIONI

Ai sottoindicati termini si attribuisce il seguente significato:

1. **Aeromobile a Pilotaggio Remoto (APR)** mezzo aereo a pilotaggio remoto senza persona a bordo come definito dalle norme vigenti, regolamento ENAC : "mezzo aereo a pilotaggio remoto senza persone a bordo, non utilizzato per fini ricreativi e sportivi"
2. **Sistema aeromobile a pilotaggio remoto (SAPR)** sistema aereo a pilotaggio remoto senza persona a bordo come definito dalle norme vigenti, regolamento ENAC: "mezzo aereo a pilotaggio remoto senza persone a bordo", non utilizzato per fini ricreativi e sportivi, e dai relativi componenti necessari per il controllo e comando da parte di un pilota remoto" insieme al relativo Payload se specificato all'atto della stipula della polizza
3. **Payload:** tutti i carichi e gli equipaggiamenti aggiuntivi al SAPR non strettamente necessari al funzionamento dello stesso
4. **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
5. **Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione.
6. **Corpo:** l'apparecchio come sopra definito.
7. **Franchigia:** l'importo da dedurre dall'ammontare del danno risarcibile che resta a carico dell'Assicurato.
8. **Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
9. **Perdita totale:** il danno che si verifica quando l'apparecchio SAPR è perduto o è divenuto assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile oppure quando mancano sul posto i mezzi di riparazione, e questi non possono essere provveduti facendone richiesta altrove, né l'apparecchio SAPR può essere trasportato in luogo ove siano tali mezzi; si ha altresì perdita totale quando l'apparecchio SAPR si presume perduto.
10. **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo per l'assicurazione.
11. **Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro.
12. **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
13. **Società:** l'Impresa assicuratrice.
14. **Volo:** il periodo di utilizzo di un apparecchio SAPR dal momento in cui i motori sono accesi ai fini del rullaggio o dell'effettivo decollo fino al momento in cui l'apparecchio SAPR è al suolo e i suoi motori sono completamente fermi; per gli apparecchi SAPR sprovvisti di motore, il periodo che intercorre tra l'inizio delle manovre per l'involo al termine di quelle di approdo.

AVVERTENZE

- **Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;**
- **Il Contraente attesta la consegna in fase pre-contrattuale dei singoli documenti contenuti nel Fascicolo Informativo (ove previsto dal Regolamento Isvap 35/2010) ovvero delle condizioni di assicurazione (tale dichiarazione deve essere sottoscritta dal Contraente)**
- **Il Premio può essere corrisposto in contanti, purché di importo non superiore ad euro 750,00 annui, ovvero con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge come di seguito indicato:**
 - **assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;**
 - **ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a)****Il Premio può essere frazionato in rate semestrali o in rate trimestrali a condizione che l'importo di ciascuna rata sia superiore a Euro 250,00. L'eventuale frazionamento è indicato nella scheda di Polizza.**

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La presente assicurazione copre i rischi, descritti nelle Condizioni Speciali, derivanti dallo svolgimento dell'attività di volo con aeromobili APR, a condizione che l'utilizzo degli apparecchi sia effettuato nell'ambito dei limiti e nel rispetto delle prescrizioni tecniche previsti dalle norme vigenti.

Art. 2 - Danni esclusi

2.1 La Società non risponde:

I) dei danni causati da:

- a) presenza di amianto e/o da lavorazione di materiali contenenti questa sostanza o suoi derivati;
- b) contaminazione radioattiva, trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) rumore, vibrazioni, boom sonico e qualsiasi altro fenomeno ad essi associato, nonché da inquinamento e contaminazione di qualsiasi genere, da interferenze elettriche ed elettromagnetiche;

II) dei danni verificatisi in occasione di:

- a) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di usurpazione di potere;
- b) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;
- c) azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una Potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale;
- d) atti di sabotaggio o altri atti dolosi compiuti da terzi;
- e) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra Autorità nazionale o locale;
- f) dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull'apparecchio SAPR in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), attuato da persone che agiscano senza il consenso del Proprietario;
- g) occorsi in occasione di voli effettuati per tentativi di primato, gare e competizioni di ogni genere e delle relative prove preparatorie;

la Società non risponde inoltre dei danni verificatisi mentre l'apparecchio SAPR si trova fuori del controllo del Proprietario a causa di uno degli eventi menzionati al presente punto II). L'apparecchio SAPR si riterrà nuovamente sotto il controllo del Proprietario a partire dal momento in cui verrà a lui restituito.

Art. 3 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- b) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- c) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. b);
- d) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, le società qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi delle norme vigenti, nonché gli amministratori e i dipendenti delle medesime.

Art. 4 - Limiti Territoriali

3.1. L'assicurazione è valida per sinistri occorsi entro i limiti territoriali indicati nella scheda di Polizza

3.2. L'assicurazione tuttavia vale anche al di fuori di detti limiti territoriali nei casi in cui l'aeromobile ne sia uscito per causa di forza maggiore, per assistenza o salvataggio, ovvero per errore di pilotaggio, di condotta o di navigazione, fatte comunque salve le esclusioni di cui al precedente art. 2 - Danni esclusi

Art. 5 - Pagamento del premio - Decorrenza della garanzia

- a) L'assicurazione ha effetto dall'ora e dal giorno indicati in Frontespizio, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento di quanto dovuto, ferme restando le scadenze successive stabilite per il contratto e per il pagamento delle eventuali rate di premio.
- b) Il premio è unico e indivisibile e quindi è sempre dovuto per intero, anche quando ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga le eventuali rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza.
- c) Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili del rischio, esso deve essere corrisposto secondo le modalità e nei termini previsti dalla Clausola di regolazione del premio.
- d) Nel caso di perdita totale dell'apparecchio SAPR assicurato, il rischio si intende cessato, tuttavia il premio annuo è comunque dovuto per intero ai sensi dell'art. 1896 c.c.

Art. 6 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono

sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 c.c..

Art. 7 – Trasformazione o aggravamento del rischio

In conformità a quanto stabilito dall'art. 522 cod. nav., la Società non risponde se, per fatto dell'Assicurato, il rischio viene trasformato o aggravato.

Art. 8 - Recesso dal contratto

Applicabile se l'Assicurato è un professionista ai sensi dell'art. 1469 bis c.c..

- a) Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dal contratto di assicurazione dandone comunicazione mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalle ore 24 del giorno di arrivo della lettera raccomandata; il recesso da parte della Società ha effetto dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello dell'arrivo della lettera raccomandata.
- b) In tutti i casi, la Società rimborserà al Contraente, entro il termine di 15 giorni successivi alla data di effetto del recesso medesimo, la parte di premio pagata al netto dell'imposta, relativo al periodo di rischio non corso. Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili di rischio, la Società rimborserà il premio pagato, al netto dell'imposta, o ridurrà il premio dovuto, in base all'applicazione degli elementi stabiliti per il conteggio ed in proporzione alla parte temporale di rischio non corso.

Art. 9 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 10 - Legge regolatrice del contratto e giurisdizione

- a) Il contratto è regolato dalla legge italiana.
- b) La giurisdizione applicabile alle controversie relative al presente contratto è individuata in base alle norme vigenti.

CONDIZIONI SPECIALI

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 1 - Descrizione del rischio

1. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sino a concorrenza dei massimali indicati in Frontespizio, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi descritti ai seguenti artt. 2 e 3 ed indicati in Frontespizio, per:
 - morte e lesioni personali;
 - perdita, distruzione o danneggiamento di cose.
2. La Società risponde altresì, nei termini di cui al comma precedente, dei danni cagionati a terzi durante voli effettuati da persona diversa dall'Assicurato.

Art. 2 - Assicurazione della responsabilità per danni cagionati a terzi

La Società risponde, nei termini previsti dal precedente art. 1, dei danni cagionati a terzi durante il volo e/o durante la giacenza degli apparecchi SAPR indicati in Frontespizio.

Art. 3 - Danni esclusi

Oltre alle esclusioni previste dall'art. 2 delle Condizioni Generali, la Società non risponde dei danni causati:

- a) da dolo dell'Assicurato o dei suoi dipendenti e preposti;
- b) da apparecchi SAPR non in regola con le disposizioni di leggi, di regolamenti, di norme di sicurezza o di esercizio, o con le istruzioni del costruttore o senza che i prescritti brevetti o attestati di idoneità siano in regolare corso di validità;
- c) a cose che l'assicurato abbia in custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- d) da piloti o da istruttori non in possesso di valide licenze ed abilitazioni.
- e) direttamente o indirettamente dalle sementi e/o sostanze chimiche e/o materie similari, diffuse, spruzzate o accidentalmente rilasciate dal SAPR assicurato.

Art. 4 - Mutamento della proprietà dell'apparecchio SAPR

Se l'apparecchio SAPR assicurato viene venduto a soggetto diverso da quello indicato in Frontespizio, l'assicurazione cessa di pieno diritto dal momento della vendita, salvo che le Parti accettino di mantenere in vita il contratto mediante voltura della Polizza.

Art. 5 - Variazione dell'apparecchio SAPR indicato in Frontespizio

- 5.1 L'Assicurato ha facoltà di aggiungere oppure di escludere apparecchi SAPR rispetto a quelli indicati in Frontespizio.
- 5.2 Le variazioni devono essere comunicate per iscritto alla Società ed hanno effetto dal momento della variazione indicato dall'Assicurato nella comunicazione o, in difetto di detta indicazione, dalle ore 24 del giorno del ricevimento della conferma da parte della Società.

Art. 6 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

- 6.1 In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 c.c..
- 6.2 La denuncia deve contenere l'esposizione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro.
- 6.3 L'Assicurato deve far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi inoltre alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo

chieda, alla ricerca di un componimento amichevole.

Art. 7 - Inosservanza degli obblighi dell'Assicurato

- 7.1 L'Assicurato decade da ogni diritto:
- a) se dolosamente non osserva l'obbligo di avviso di avvenuto sinistro.
 - b) se ha agito in connivenza con i danneggiati o ne ha favorito le pretese.
- 7.2 Se l'inosservanza dell'obbligo di cui al punto 7.1 è colposa, la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 8 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

- 8.1 La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, in sede civile e penale, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
- 8.2 L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.
- 8.3 Sono a carico della Società le spese, sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale indicato in Frontespizio per il danno cui si riferisce la domanda.
- 8.4 Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
- 8.5 La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe, ammende o delle spese di giustizia penale.

Art. 9 - Certificato di assicurazione

La Società rilascia all'Assicurato, ai sensi delle norme vigenti, un certificato di assicurazione comprovante le garanzie prestate.

Art. 10 - Effetti verso i terzi danneggiati

Nei casi di responsabilità civile per danni cagionati a terzi e cose sulla superficie o a seguito di urto o collisione in volo, la Società provvede a risarcire direttamente, ai sensi delle norme vigenti, il terzo danneggiato su richiesta di quest'ultimo.

La Società, in questi casi, entro i limiti di massimale indicati, non può opporre al terzo danneggiato le eccezioni derivanti dal presente contratto.

Art. 11 - Rivalsa verso l'Assicurato

La Società, nei casi di responsabilità civile per danni cagionati a terzi e cose sulla superficie o a seguito di urto o collisione in volo, ha azione di rivalsa nei confronti dell'Assicurato esclusivamente per le somme pagate al terzo danneggiato laddove, ai sensi di legge e di contratto, la Società stessa avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

Art. 12 - Franchigie e deduzioni

L'indennizzo liquidato, per ciascun sinistro, sarà corrisposto al netto della franchigia assoluta di Euro 500,00.

Art. 13 - Esclusione atti terroristici di cui all'US Terrorism Risk Insurance Act 2002 (TRIA)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'US Terrorism Risk Insurance Act 2002 (TRIA), l'Assicurato prende atto del ripristino e mantenimento dell'esclusione della copertura del rischio terrorismo così come definito nel

TRIA succitato.

Art. 14 - Sanctions and Embargo Clause

Si precisa che deve intendersi pienamente operativa l'allegata clausola in lingua inglese "Sanctions and Embargo Clause" AVN111.

Art. 15 - Conteggio del premio

Premio annuo per il periodo dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa:

Premio annuo imponibile	Euro	0,00
Imposte 7,5%	Euro	0,00
Premio annuo finito	Euro	0,00

Art. 16 - Durata dell'assicurazione

Il contratto decorre dalle ore 00.00 del gg mm 2014 alle ore 24.00 del gg mm 2014.

Art. 17 - Clausola Agente

Si conviene tra le Parti contraenti di affidare la delega del presente contratto alla AXA Corporate Solutions.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti al contratto stesso saranno svolti dall'Assicurata unicamente nei confronti della Compagnia Delegataria tramite l'Agenzia AXA (codice xxxx):

Agenzia AXA di CCCCCC codice xxxx

NOME BROKER

Via

CAP Città

Tel fax

L'Agenzia AXA di CCCCC provvederà ad informare la Coassicuratrice, la quale sarà tenuta a riconoscere come validi ed efficaci nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Compagnia Delegataria per conto comune. La regolazione dei premi di polizza verrà effettuata dal Contraente per il tramite dell'Agenzia AXA di Foggia alla Compagnia Delegataria, la quale provvederà a versare alla Coassicuratrice la quota dei premi di sua spettanza.

Ognuna delle Compagnie sottoscrittrici concorrerà al pagamento dei risarcimenti liquidati in proporzione della quota rispettivamente assunta e sarà responsabile soltanto per essa, non implicando il rapporto di coassicurazione alcuna responsabilità solidale.

Emesso in DUE esemplari ad un solo effetto.

Genova, lì .

IL CONTRAENTE

GLI ASSICURATORI

AXA CORPORATE SOLUTIONS
Rappresentanza Generale per l'Italia

CLAUSOLE DA APPROVARE SPECIFICAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali:

- Art. 7 (Diritto di recesso della Società per variazione nella persona dell'Assicurato)
- Art. 10 (Sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi dell'Assicurato)
- Art. 12 (Diritto di recesso della Società dopo ogni denuncia di sinistro).

Genova, li .

IL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara di aver ricevuto la Nota Informativa ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 relativa alla tutela dei dati personali.

IL CONTRAENTE

Clausola n. 1/SAPR2006

REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio, convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili viene

- anticipato in via provvisoria, all'inizio del periodo assicurativo, quale acconto di premio calcolato sulla stima preventiva degli elementi sopra indicati;
- regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute in detti elementi durante lo stesso periodo.

Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente o l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto, gli elementi variabili previsti in polizza. Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società.

Resta fermo il premio minimo stabilito in polizza.

Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati o dell'obbligo di pagamento (polizze con tacito rinnovo o pluriennali)

Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato, nei termini prescritti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta, la garanzia prestata per il nuovo periodo assicurativo resta sospesa a partire dal 15° giorno successivo a quello indicato per la scadenza del contratto e fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente o l'Assicurato abbia adempiuto ai propri obblighi e trova applicazione il disposto dell'art. 1901, comma 2, del Codice Civile. Resta fermo il diritto della Società di agire giudizialmente.

Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al % dell'ultimo consuntivo.

Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Clausola n. 4/SAPR2006 FRANCHIGIA, TUTTI I DANNI

Con riferimento all'art. 15 delle Condizioni Particolari sezione A), in caso di danni indennizzabili, sarà applicata in ogni caso una franchigia fissa pari al% del valore assicurato.

Clausola n. 5/SAPR2006

**ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PER I RISCHI GUERRA,
TERRORISMO/DIROTTAMENTO, SABOTAGGIO (AVN 52 E)**

Art. 1 - Estensioni di copertura

In deroga all'art. 2.II delle Condizioni generali di polizza di cui la presente appendice è parte integrante, ed in considerazione del premio addizionale di, la Società - con effetto dal
- risponde dei danni verificatisi in occasione di:

(contrassegnare le lettere corrispondenti ai rischi che si intendono garantire)

- a) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di usurpazione di potere;
- b) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;
- c) azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una Potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale;
- d) atti di sabotaggio o altri atti dolosi compiuti da terzi;
- e) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra Autorità nazionale o locale;
- f) dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull'apparecchio SAPR in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), attuato da una o più persone che si trovino a bordo dell'apparecchio SAPR e agiscano senza il consenso dell'Assicurato.

Art. 2 - Esclusione

La cancellazione del punto a) dell'art. 2.II (guerra, invasione, etc.), non comprende le responsabilità per i danni, alle cose ed agli animali sulla superficie situati al di fuori dei territori del Canada e degli Stati Uniti d'America, a meno che siano causati o dipendenti dall'uso di aeromobili.

Art. 3 - Limite di responsabilità

3.1 Il limite di responsabilità per la copertura prevista dalla presente appendice è di ovvero il limite applicabile di polizza se inferiore, per avvenimento ed in aggregato annuo (il sottolimito). Questo sottolimito si intende compreso nel massimale indicato in polizza e non in aggiunta ad esso.

Art. 4 - Cessazione automatica

4.1 Nei termini di seguito indicati, le estensioni di copertura previste dalla presente appendice cessano automaticamente, nelle seguenti circostanze:

- I) ogni copertura:
allo scoppio di guerra (sia che si tratti di una guerra dichiarata che non dichiarata) fra due o più dei seguenti Stati: Francia, Repubblica Popolare Cinese, ex URSS, Regno Unito, Stati Uniti d'America;
- II) OGNI ESTENSIONE DI COPERTURA DI CUI ALLA LETTERA A) DELL'ART. 1:
in caso di qualsiasi impiego per motivi bellici di armi da guerra a fissione o fusione atomica o nucleare ed ogni altra reazione o forza o materiali radioattivi ovunque e in qualsiasi momento tale impiego accada, anche se l'apparecchio SAPR assicurato non è implicato;
- III) OGNI COPERTURA DELL'APPARECCHIO SAPR ASSICURATO IN CASO DI REQUISIZIONE O CONFISCA, PER QUALUNQUE CAUSA:
in caso di requisizione.

4.2 Se l'apparecchio SAPR assicurato si trova in volo quando una delle circostanze sopra indicate ai punti I), II) o III) si manifesta, l'assicurazione che non sia già validamente disdetta, annullata o sospesa, resterà valida nei suoi termini e condizioni fino al compimento del primo atterraggio e dello sbarco dei passeggeri.

Art. 5 - Limiti territoriali

Le garanzie di cui sopra non sono operanti se l'avvenimento si verifica nei seguenti Paesi:

Art. 6 - Revisioni e cancellazioni

6.1 REVISIONE DEL PREMIO E/ O DEI LIMITI GEOGRAFICI (7 GIORNI)

La Società - qualora si verifichi un mutamento del contesto generale in relazione al rischio guerra - può rivedere il premio addizionale indicato all'art. 1 e/o i limiti territoriali della presente estensione con un preavviso di sette giorni da comunicare al Contraente con lettera raccomandata o telegramma o facsimile. La cancellazione avrà effetto alle ore 23,59 del settimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione.

6.2 RECESSO PARZIALE (48 ORE)

In seguito a qualsiasi impiego per motivi bellici di armi da guerra a fissione o fusione atomica, etc., come indicato all'art. 4.1 II), la Società può cancellare l'estensione ad uno o più dei punti b), c), d), e) e/o f) già esclusi dall'art. 2.II delle Condizioni Generali, indicati all'art. 1 della presente appendice, con un preavviso di 48 ore da comunicare al Contraente con lettera raccomandata o telegramma o facsimile. La cancellazione avrà effetto allo scadere delle 48 ore dalle ore 23,59 del giorno in cui la comunicazione è stata ricevuta.

6.3 RECESSO (7 GIORNI)

La Società o il Contraente possono far cessare la presente estensione in ogni momento con un preavviso di sette giorni da comunicare con lettera raccomandata o telegramma o facsimile. La cancellazione avrà effetto alla ore 23,59 del settimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione.

Entro 30 giorni dalla data del recesso da parte della Società (limitatamente ai rischi garantiti con la presente appendice), l'Assicurato può recedere dall'intero contratto con effetto immediato dandone comunicazione alla Società stessa a mezzo telex, telefax o lettera raccomandata.

6.4 RIMBORSO DEL PREMIO PAGATO E NON GODUTO

La Società rimborserà al Contraente, entro 30 giorni dal recesso, la proporzione di premio imponibile pagato indicato all'art. 1 corrispondente al periodo di rischio non corso.

Qualora il premio addizionale sia pagato, in tutto o in parte, secondo una stima di elementi variabili del rischio, la Società ne rimborserà la proporzione corrispondente al periodo di rischio non corso, ovvero ridurrà nella stessa proporzione il premio dovuto in base all'applicazione degli elementi stabiliti per il conteggio.



Varese, 20 settembre 2021

Provincia di Como : COPERTURA ASSICURATIVA DRONE PROTEZIONE CIVILE

Qui di seguito il risultato dell'indagine effettuata per il collocamento della polizza rct del drone in uso alla protezione civile.

Segnalo che sono stati contattati due corrispondenti lloyds che hanno declinato l'invito a quotare il rischio come Vittoria ass.ni, Groupama Assicurazioni e Itas Assicurazioni

Hanno invece rilasciato quotazione le seguenti compagnie: XL INSURANCE/AXA ASSICURAZIONI , UNIPOL ASSICURAZIONI e Reale Mutua

Preciso che Unipol si è resa disponibile, in abbinamento alla polizza rct, di quotare anche il rischio cd corpi che assicura i danni materiali al drone stesso.

Qui di seguito le quotazioni declinate:

XL INSURANCE / AXA ASSICURAZIONI

opzione 1	✓ <u>OFFERTA ECONOMICA:</u> PREMIO ANNUO LORDO € 350,00
	✓ <u>OFFERTA TECNICA:</u> FRANCHIGIA € 0,00 MASSIMALE € 1.600.00,00
opzione 2	✓ <u>OFFERTA ECONOMICA:</u> PREMIO ANNUO LORDO € 299,00
	✓ <u>OFFERTA TECNICA:</u> FRANCHIGIA € 350,00 MASSIMALE € 1.600.00,00
opzione 3	✓ <u>OFFERTA ECONOMICA:</u> PREMIO ANNUO LORDO € 299,00
	✓ <u>OFFERTA TECNICA:</u> FRANCHIGIA € 0,00 MASSIMALE € 1.000.00,00
opzione 4	✓ <u>OFFERTA ECONOMICA:</u> PREMIO ANNUO LORDO € 249,00
	✓ <u>OFFERTA TECNICA:</u> FRANCHIGIA € 350,00 MASSIMALE € 1.000.00,00

- ✓ Periodo copertura: 12 mesi dalla data di ordine fermo
- ✓ Altri termini e condizioni come da polizza allegata

la presente quotazione è soggetta alla ricezione, in sede di eventuale ordine fermo, delle seguenti informazioni integrative relative ai singoli operatori:



INSUBRIASS S.r.l.

Via Medaglie d'Oro 16 – 21100 Varese
P.iva 03377230127 Iscr RUI B000479911

www.insubriass.com

Tel. 0332 1888175 Fax 0332 1642260

insubriass@pecmail.net amministrazione@insubriass.it

Nome e Cognome	?
Indirizzo	?
CAP Città PROV	?
Codice fiscale	?
licenza ENAC/EASA	?
addestramento costruttore	?
numero ore volo	?

UNIPOL ASSICURAZIONI

- Marche di registrazione /Codice QR/Rif. ENAC UAS-IT: ITA01105u6pida8g,
- Attività: riprese fotografiche, cinematografiche, televisive, termografiche, rilevamenti ottico/termici, monitoraggi ambientali, rilievi fotogrammetrici, mappature del terreno, investigazioni/osservazioni ambientali, videosorveglianza/pattugliamento di piccole aree, valutazione di stato infrastrutture, controllo tecnico di fabbricati con camera infrarossi, impieghi agricoli, impieghi per la pubblicità, attività didattica;
- Pilota: Chiunque in regola e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento ENAC UAS-IT in corso di validità;
- Limiti territoriali: Europa e Paesi Mediterranei nonché entro i limiti della Giordania, della isole Canarie e di Madeira con esclusione dei Paesi rientranti in provvedimenti di embargo ONU;
- Durata 1 anno STP
- Peso MTOM kg (incluso payload): 1,1
- Ambiente operativo: Operazioni Open e/o Specifiche (escluso zona ATZ)
- **Massimale RCT: € 3.000.000,00 per ciascun avvenimento;**
- **Franchigia assoluta: € 150,00 per ciascun danno a cose;**
- **Premio lordo annuo : € 320,00**

OFFERTA Reale Mutua

- Contraente: PROVINCIA DI COMO
- Rischio assicurato: Drone DJI MAVIC ENTERPRISE ADVANCED M2EA
- N° Serie: ITA-01105u6pida8g
- **Massimale RCT di € 1.000.000(MINIMO DI LEGGE)**
- **Premio annuo finito: €350,00** (tasse aeronautiche del 7.50%).
- Polizza annuale senza tacito rinnovo
- **Franchigia frontale € 250,00 per sinistro**
- Validità territoriale Italia - RSM – CdV -
- Quota RMA 100%
- Quotazione valida in assenza di sinistri precedenti
- Inoltre, in clausola a testo libero, precisare
 - "a parziale deroga di quanto precisato sul frontespizio di polizza, la presente assicurazione si intende prestata per la copertura di un "UAS – Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto – Drone DJI DJI MAVIC ENTERPRISE ADVANCED M2EA - N° Serie: ITA-01105u6pida8g - AMBITO DI OPERATIVITA': OPEN e SPECIFIED.
 - "a parziale deroga dell'art. 2.13, la franchigia si intende ridotta ad € 250,00"

In ordine ai normativi proposti - allegati alla presente - gli stessi sono in linea fra loro in termini di garanzie prestate: si precisa che vista la particolarità del rischio non è stato possibile predisporre un ns capitolato ma è necessario l'adozione dei normativi standard delle compagnie previa deroga alle condizioni particolari qui riportate

Si evidenzia che solamente Reale Mutua prevede la seguente estensione di garanzia non prestata da Unipol e AXA\ XL INSURANCE:

DANNI DA INTERRUZIONI O SOSPENSIONI DI ATTIVITÀ


La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza.

La presente garanzia opera con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 250 e con il limite di risarcimento pari ad € 100.000 per sinistro e per annualità assicurativa.

Alla luce di quanto sopra segnaliamo che la proposta di Unipol risulta essere l'offerta economicamente più vantaggiosa in ordine alla franchigia e al massimale proposto.

Laddove invece il massimale di polizza scelto possa essere riconducibile a € 1.000.000 si rimanda all'offerta di **XL INSURANCE** con le diverse ipotesi di franchigia

A disposizione per qualsiasi chiarimento inviamo cordiali saluti

INSUBRIASS SRL
A handwritten signature in blue ink, appearing to read "S. Salvi", is written over the printed name "INSUBRIASS SRL".

Utente: Dario Galetti
Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione:
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COMO -
SERVIZIO PROVVEDITORATO

[Cambia profilo](#) · [Logout](#)

Home

Gestione smart CIG

[Richiedi](#)

[Visualizza lista](#)

Gestione CARNET di smart CIG

[Rendiconta](#)

[Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	ZAE332EAAF
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 299,00
Oggetto	Pollizza Responsabilità Civile Operatori SAPR
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	-



Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 930 / 2021

UNITA' PROPONENTE: S3.09 UFFICIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO POLIZZA
ASSICURATIVA RC STRUMENTI A PILOTAGGIO REMOTO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO
ANTINCENDIO BOSCHIVO PROVINCIALE. SMARTCIG ZAE332EAAF.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.
cap. 1851/26 imp. 1768/2021 per euro 299,00
ESITO: **FAVOREVOLE**

Lì, 27/09/2021

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI
PELLEGRINI SANTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)